

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000, derivante da Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 3593/24 emessa a seguito del Ricorso n. 552/2016 in data 02/02/2024 e pubblicata in data 23/02/2024 – Importo spesa € 3.568,24.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che:

con Decreto n. 151 del 11.10.2024 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio art. 194 D.Lgs. 267/2000, derivante da Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 3593/24 emessa a seguito del Ricorso n. 552/2016 in data 02/02/2024 e pubblicata in data 23/02/2024 – Importo spesa € 3.568,24.

Visti:

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 75 del 27 dicembre 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026 ed Elenco Annuale dei Lavori 2024 – Approvazione Programma Triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026” con la quale è stato approvato il D.U.P., nonché il Programma delle Opere Pubbliche ed il Piano Triennale degli acquisti di beni e servizi, relativamente alle annualità 2024-2026;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 76 del 27 dicembre 2023 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024 – 2026” con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'Ente per il triennio 2024-2026;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 1 del 17/01/2024 recante “Approvazione variazione di cassa 2024 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ex art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 25 del 29/02/2024 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2024-2026”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2024 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026. Variazione di cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2024 – 2026 ed Elenco annuale 2024”;

Premesso:

che in data 22/12/2014, prot.n.172837, il sig. D.C.F. ha presentato al Servizio n. 1 del Dipartimento VII della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) la domanda per il rilascio di un parere, ex art. 32 della legge n. 47/85, in ordine al distacco di un fabbricato, di

sua proprietà, dalla strada provinciale, al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria;

che il fabbricato, di proprietà del sig. D.C.F., è ubicato nel Comune di Nettuno lungo la S.P. Velletri Nettuno al km. 20+800, in località Piscina Cardillo ed è distinto al Catasto al Foglio n.8, particella n. 1968;

che il suddetto immobile, composto da un solo piano fuori terra, è adibito ad uso magazzino;

che il manufatto in narrativa è stato edificato in assenza di titolo edilizio ed ultimato nell'anno 2003, come dichiarato dal signor D.C.F. e indicato nel modello di condono agli atti e per l'immobile di cui trattasi è stata presentata domanda di sanatoria edilizia presso il Comune di Nettuno, con istanza prot. 7143 del 31/03/2004, a nome di D.C.F.;

che il Servizio n. 2 del Dipartimento VII - Viabilità ed Infrastrutture Viarie della Provincia di Roma (ora Servizio n. 1 del Dipartimento II), in relazione all'istanza presentata, ha effettuato apposito sopralluogo tecnico e dagli accertamenti tecnici compiuti dal suddetto Servizio, è emerso quanto segue: "l'immobile di cui si chiede il parere è adibito ad uso magazzino, edificato in assenza di licenza edilizia e terminato nel 2003 [...] il manufatto risulta ubicato al Km. 20+800, lato Sx. della S.P. Velletri Nettuno, all'interno del nucleo abitato del Comune di Nettuno (n. 2 - Piscina Cardillo) in zona destinata dal P.R.G. ad uso agricolo "S/2";

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis della legge 241/90, con raccomandata A/R prot. n. 0032965/15 del 11/03/2015 - il Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento VII ha provveduto a comunicare al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitando lo stesso a formulare, per iscritto, eventuali osservazioni;

che la raccomandata suddetta è stata recapitata in data 17/03/2015 e il 26/03/2015, prot. 41443/15, l'Avvocato R.M., in nome e per conto degli eredi del signor D.C.F., ha proposto le seguenti osservazioni: "non si indica il tipo di strada in base al quale individuare la fascia di rispetto e, comunque, non si tiene nella dovuta considerazione la circostanza, attestata nella comunicazione, che l'immobile è ubicato in un tratto di strada ad andamento curvilineo, dovendosi pertanto fare riferimento ai criteri di cui all'art. 27 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. e non all'art. 26 del citato decreto. Ancora maggiormente priva di specifica motivazione appare l'affermazione di esclusione dell'applicabilità delle condizioni previste dall'art. 26 commi 3 e 5 del sopra richiamato D.P.R. per la riduzione della fascia di rispetto stradale";

che in merito al rilievo circa la mancata indicazione della tipologia di strada provinciale, va considerato che la S.P. Velletri - Nettuno, come la quasi totalità delle strade provinciali, è stata classificata di tipo "F" e a tale classificazione si è provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.P.R. 495/92 e succ. mod., con Determinazione Dirigenziale n. 460 del 07/10/2004;

che il presupposto per l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 26, comma 2, lett. d) del D.P.R. 495/92 è proprio la riconducibilità della strada Velletri Nettuno alla tipologia "F";

che la contestazione circa l'applicabilità dell'art. 27 del D.P.R. 495/92 e s.m.i., è stata esaminata dallo scrivente Servizio che, con nota rif. 6550 del 30/04/2015, ha chiesto al Servizio tecnico i chiarimenti riguardo l'ubicazione dell'immobile ed il raggio di curvatura della strada e, dal rilievo topografico effettuato, è emerso che la curva, al Km. 20+800 della Provinciale Velletri-Nettuno, presenta un raggio di curvatura di ml. 350,00;

che alla luce di quanto tecnicamente appurato risulta applicabile, al caso di specie, l'art. 27 comma 1 lettera a) che statuisce: "nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati all'art. 26";

che la sopra esposta valutazione ha imposto, quindi, l'applicazione dell'art. 26, comma 2 lettera d) del D.P.R. 495/92 e s.m.i che statuisce: "fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 20 m. per le strade di tipo "F"; che questa Amministrazione ha, inoltre, escluso l'applicabilità dell'art. 26, commi 3 e 5 del sopra richiamato D.P.R. in quanto il comma 3 dell'art. 26 con la indicazione di distanze ridotte, trova applicazione "all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso in cui detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi", rilevando che queste condizioni non sono presenti nella fattispecie in esame;

Considerato:

che con determinazione dirigenziale R.U. 4730 del 23/10/2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 47/85 e s.m.i., è stato disposto di esprimere parere negativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria, relativo al fabbricato di proprietà del D.C.F., sito nel Comune di Nettuno - S.P. Velletri Nettuno Km. 20+800 (civ. 98) - distinto in Catasto al Foglio n. 8, particella n.1968, di cui alla sanatoria edilizia presentata al Comune di Nettuno con istanza prot. n. 7143 del 31/03/2004, a nome di D.C.F., in quanto il fabbricato suddetto non rispetta la normativa sulle distanze, posta a tutela del nastro stradale;

che a seguito della notifica del provvedimento amministrativo R.U. 4730/2015 la Sig.ra V.D.C., erede del Sig. F.D.C., ha presentato Ricorso Giurisdizionale (Reg. Ric. 00552/2016) presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per l'annullamento della citata determinazione dirigenziale citata;

che con nota dell'Avvocatura Metropolitana prot. n. 37577 del 29/02/2024 è stata trasmessa la Sentenza n. 3593/2024 del 23/02/2024 con la quale la Seconda Sezione Stralcio del TAR Lazio ha accolto il Ricorso in questione annullando, per l'effetto, il provvedimento impugnato, condannando la CMRC alla rifusione delle spese di lite pari ad € 2.000,00 oltre oneri ed accessori di legge, oltre al rimborso del contributo unificato, in favore della parte ricorrente;

che la Sentenza del Giudice adito si fonda sull'accertamento della perimetrazione del centro abitato del Comune di Nettuno attuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 29/01/1998, che ha ricondotto l'area sulla quale insiste il fabbricato nell'ambito del centro abitato comunale, con la conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 28 del DPR 4 492 del 1992 che prevede, in questi casi, una fascia di rispetto di m. 10 invece che di m. 20 come per le aree al di fuori dei centri abitati;

Vista la nota spese dell'Avvocato R.M. del 05/06/2024, legale rappresentante del Ricorrente e distrattario del procedimento di cui trattasi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del Ricorso, con la quale viene trasmesso il conteggio delle somme dovute, come di seguito scomposte:

Onorari liquidati in sentenza

€ 2.000,00

Rimborso spese generali 15% di	€ 2.000,00	€ 300,00
C.A. 4% su	€ 2.300,00	€ 92,00
IVA 22% su	€ 2.392,00	€ 526,24
Rimborso contributo unificato (art. 15 DPR 633/72)	€ 650,00	
Totale lordo	€ 3.568,24	
Ritenuta d'acconto 20% di	€ 2.300,00	€ 460,00
Totale	€ 3.108,24	

Considerato:

che il contributo unificato è stato pagato dal Ricorrente attraverso l'apposizione di marche da bollo sulla copia cartacea depositata presso la Cancelleria del TAR Lazio e, pertanto, non è stato possibile trasmettere ricevuta di quietanza;

che con Determinazione dirigenziale R.U. 2432 del 02/07/2024 è stato disposto di dare esecuzione alla sentenza n. 3593/24 e di prenotare la spesa complessiva di € 3.568,24 sul Capitolo 110012 art. 4 EF 2024 - PRENOTAZIONE n. 80161/2024, a seguito di autorizzazione allo svincolo fondi da parte del Servizio "Controllo della Spesa" con e-mail in data 08/05/2024 così come rettificata con e-mail del 28/05/2024;

che occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, derivante dall'esecuzione della sentenza n. 3593/24;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii, espresso in data 10.10.2024;

Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Dott. Valerio De Nardo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa:

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 3.568,24, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Seconda Sezione Stralcio, n. 3593/24 del 02/02 – 23/02/2024, emessa a seguito del Ricorso di V. D.C. n. 552/2016, relativamente alle spese legali in favore del Legale rappresentante Avv. R. M. nominato distrattario;
- 2) di dare atto che la spesa complessiva di € 3.568,24, è prenotata sul Capitolo 110012 art. 4 EF 2024 - PRENOTAZIONE n. 80161/2024, a seguito di autorizzazione allo svincolo fondi da parte del Servizio "Controllo della Spesa" con e-mail in data 08/05/2024 così come rettificata con e-mail del 28/05/2024, e che sarà impegnato solo a seguito di deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett a) del D.Lgs. 267/2000;
- 3) di dare atto che è applicabile la normativa riguardante le attività del sostituto di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del DPR 600/1973 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) di dare atto che il Servizio 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Viabilità e mobilità" provvederà ad inviare il presente provvedimento agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 27.12.2002.